

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 470**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori LAURO, OGNIBENE, IZZO, DELL’UTRI,  
GENTILE, TRAVAGLIA, TOMASSINI, FABBRI, PESSINA,  
D’AMBROSIO, SAMBIN, BETTAMIO, CENTARO, CAMBER,  
GUZZANTI, DE RIGO, FIRRARELLO, MINARDO e NOCCO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 LUGLIO 2001**

---

**Interventi per lo sviluppo delle isole minori**

---

ONOREVOLI SENATORI. - Vorrei illustrare questo disegno di legge prendendo spunto dal convegno del 12 ottobre 1996 svoltosi a Portoferraio tra i sindaci delle isole minori. Dagli interventi degli amministratori dei comuni, dei parlamentari, dei tecnici esperti, è emersa la esigenza, unanimemente condivisa, di un riconoscimento da parte delle istituzioni centrali, della specificità delle isole minori, sotto il profilo della difesa ambientale, della dotazione di servizi essenziali (sanità, scuola, trasporti, e via dicendo) e più in generale di una riqualificazione delle condizioni di vita delle popolazioni insulari.

Il presente disegno di legge ha lo scopo di garantire la salvaguardia delle isole minori, tutelando la loro specificità culturale, ambientale e sociale mediante appositi interventi normativi, programmatici e progettuali.

Il disegno di legge prevede l'istituzione presso il Ministero dell'interno di un Elenco funzionale delle isole minori italiane, corredato dei dati specifici relativi a ciascuna isola, nonché di un apposito ufficio istituito nel suo ambito che provvederà mediante una banca dati informatica, all'aggiornamento e alla pubblicità dei dati contenuti nell'Elenco stesso.

Il disegno di legge, composto da complessivi sette articoli, prevede un programma di interventi che saranno di seguito illustrati.

Il programma delle isole minori è diretto a realizzare (articoli 3-4-5) interventi per:

a) lo sviluppo dell'agricoltura, della pesca della maricoltura, delle attività di conservazione e trasformazione dei prodotti ittici ed agricoli della cantieristica, della viticoltura, del turismo e della ricerca scientifica;

b) lo sviluppo culturale delle popolazioni locali mediante la riorganizzazione ed il potenziamento della struttura scolastica;

c) la definizione degli strumenti urbanistici;

d) il recupero dei beni culturali e ambientali e la valorizzazione del patrimonio storico e culturale, archeologico, architettonico;

e) lo sviluppo dei trasporti terrestri, aerei e marittimi, la regolamentazione dell'afflusso veicolare, della segnaletica, della sensoristica e della viabilità;

f) l'adeguamento degli impianti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, fognari e di depurazione delle acque e scarichi a mare;

g) la riorganizzazione dei porti e degli approdi turistici e portualità minore;

h) l'approvvigionamento idrico e la sistemazione della rete idrica;

i) l'adeguamento dei servizi sanitari e assistenziali;

l) la salvaguardia della flora e della fauna locale;

m) la regolamentazione del flusso turistico in ragione delle capacità ricettive e della salvaguardia ambientale;

n) la dismissione e nuova destinazione delle strutture di edilizia carceraria;

o) l'istituzione di aree protette e di parchi marini ove richiesti dagli enti locali interessati;

p) l'istituzione o il potenziamento di uffici di promozione turistica;

q) l'adeguamento delle strutture per un efficiente servizio dell'amministrazione giudiziaria;

r) l'istituzione di uffici per le attività formative ed aiuti all'occupazione;

s) lo sviluppo dell'artigianato, delle colture, della pesca e della attività marinara locale;

t) l'istituzione e il potenziamento di centri studio (centri polivalenti attrezzati di

biblioteca, archivi, aree espositive, sale convegni e formative).

Il presente disegno di legge prevede, inoltre, l'istituzione di un «Comitato paritetico istituzionale delle isole minori italiane» presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Comitato ha compiti consultivi nelle materie oggetto della presente legge, può dare pareri, proporre indirizzi, esprimere valutazioni per quanto concerne le strategie rivolte allo sviluppo delle isole minori, alla pianificazione della sicurezza ambientale e della protezione civile, ai progetti di sviluppo e innovazione tecnologica e alla valorizzazione delle risorse naturali e culturali.

Viene istituita altresì la delegazione parlamentare italiana per il patrocinio della Conferenza degli enti locali delle isole minori del Bacino del Mediterraneo, con lo scopo di intensificare gli scambi culturali ed il trasferimento di esperienze fra le comunità isolate del Bacino stesso.

Di grande importanza è quindi definire una politica organica di interventi al fine di tutelare adeguatamente un patrimonio culturale ed ambientale di interesse non solo nazionale ma internazionale.

Il provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato (articolo 2, comma 1).

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Elenco funzionale delle Isole  
minori italiane)*

1. È istituito presso il Ministero dell'interno l'Elenco funzionale delle isole minori italiane, corredato dei dati relativi ai profili geografico, fisico, politico e amministrativo di ciascuna isola, di cui all'Allegato A.

2. Il Ministero dell'interno, d'intesa con i Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e delle politiche agricole e forestali, provvede alla tenuta e all'aggiornamento dell'Elenco di cui al comma 1 avvalendosi, a tal fine, di un ufficio appositamente istituito nel suo ambito. Il predetto ufficio provvede, anche mediante un'apposita banca dati informatica, alla raccolta, all'aggiornamento e alla esposizione sistematica dei dati relativi ai profili indicati al comma 1 e ne assicura la pubblicità attraverso la loro immissione sulla rete *Internet*.

3. Gli enti locali delle isole comprese nell'Elenco di cui al comma 1, incluse le comunità isolane e di arcipelago di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, sono riconosciuti dallo Stato come poli di sviluppo sostenibile nella regione mediterranea. Lo Stato tutela la loro specificità culturale, ambientale e sociale mediante appositi interventi normativi, programmatici e progettuali attinenti alle seguenti materie:

a) preservazione delle condizioni di base per un insediamento umano sostenibile, con particolare riferimento alla tutela dell'ambiente, della salute, anche mediante l'attivazione di presidi sanitari, al diritto allo studio, alla formazione professionale;

b) pianificazione delle operazioni di soccorso in situazioni di emergenza, da parte del Dipartimento della protezione civile;

c) promozione della ricerca e della innovazione tecnologica, nell'ambito della politica di sostegno alle aree depresse e nel quadro della ricerca scientifica nazionale, sia presso gli enti pubblici che presso le imprese ed altri soggetti privati, con specifico riferimento alle condizioni e alle dimensioni atipiche di vita nonché alle particolari esigenze dei comuni e delle comunità isolate e con riguardo ai seguenti settori:

1) servizi di telecomunicazione per telemedicina, telelavoro, teleformazione;

2) servizi di trasporto, rifornimento di combustibili e servizi di navigazione, assistiti da reti satellitari;

3) produzioni energetiche alternative;

4) raccolta differenziata, recupero e smaltimento dei rifiuti;

5) rifornimento idrico, anche mediante potabilizzazione e desalinizzazione;

d) tutela e valorizzazione ambientale e dei beni culturali, secondo quanto previsto dalla normativa sulle aree protette e in materia di beni e attività culturali;

e) promozione e qualificazione dell'offerta turistica, anche al fine dello sviluppo dell'agricoltura, della maricoltura, della pesca, dell'artigianato e di altre attività produttive, con la possibilità di prevedere:

1) la facoltà dei comuni di regolamentare l'accesso dei turisti giornalieri, con opportune modalità di selezione e contenimento dei relativi flussi, e di istituire appositi *ticket* di ingresso;

2) agevolazioni relative ai trasporti marittimi ed aerei da e per le isole minori, a favore dei residenti, e per i turisti nelle stagioni diverse da quella estiva.

4. L'Elenco di cui al comma 1 è pubblico. Al fine della programmazione degli interventi in favore delle comunità isolate previsti dal comma 3, l'Elenco è trasmesso alle

Commissioni parlamentari competenti, alle Amministrazioni centrali dello Stato, alle Agenzie istituite ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alle regioni e agli enti locali interessati.

Art. 2.

*(Comitato paritetico istituzionale  
delle isole minori italiane)*

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Comitato paritetico istituzionale delle isole minori italiane, di seguito denominato «Comitato», presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un sottosegretario di Stato appositamente delegato, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.

2. Il Comitato è composto:

a) dai sindaci degli enti locali di cui all'articolo 1;

b) dai responsabili del Dipartimento della protezione civile, dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, o loro delegati;

c) da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, della salute, delle politiche agricole e forestali, degli affari esteri, della difesa, per i beni e per le attività culturali e delle attività produttive designato dai rispettivi Ministri;

d) da un rappresentante designato dalla Conferenza Stato-regioni.

3. Possono partecipare alle riunioni del Comitato, in qualità di esperti e con funzioni consultive, su designazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, i presidenti degli enti pubblici di ricerca, o loro delegati, ed i rettori delle università, pubbliche o private, esistenti nelle regioni nel cui territorio sono comprese le isole minori, o loro delegati.

4. Il Comitato ha compiti consultivi nelle materie oggetto della presente legge e in par-

ticolare rende pareri, propone indirizzi, esprime valutazioni e comunque si pronuncia, ove richiesto dalle Amministrazioni centrali dello Stato, dalle regioni, dalle Commissioni parlamentari, sulle questioni relative ai seguenti aspetti della programmazione dell'intervento pubblico in favore delle isole minori:

- a) strategie rivolte ad uno sviluppo sostenibile;
- b) pianificazione della sicurezza ambientale e della protezione civile;
- c) progetti di sviluppo e di innovazione tecnologica per le piccole e medie imprese;
- d) programmi di dotazione infrastrutturale attinenti alle telecomunicazioni, alla mobilità sostenibile, alla portualità, alla sanità pubblica, alla valorizzazione delle risorse naturali e culturali nel contesto della qualificazione dell'offerta turistica.

5. Il Comitato dura in carica cinque anni, alla scadenza dei quali il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede a rinnovarne la composizione. Al fine di garantire un'opportuna diffusione, sul piano nazionale e internazionale, delle attività svolte dal Comitato, il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede alla redazione di un rapporto annuale, che è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.

6. L'Associazione nazionale dei comuni delle isole minori (ANCIM) svolge compiti di supporto, di coordinamento organizzativo e di segreteria per il funzionamento del Comitato, previa intesa con il Ministero dell'interno.

### Art. 3.

#### *(Intese di programma per lo sviluppo sostenibile)*

1. Al fine della tutela della specificità storica e culturale delle isole minori nonché, in considerazione della loro condizione di aree depresse, al fine dello sviluppo delle poten-

zialità economiche e produttive delle isole minori, lo Stato e le regioni interessate concordano, in sede di intesa istituzionale di programma ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, gli strumenti di programmazione concertata per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, della presente legge.

2. In attuazione dell'intesa istituzionale di cui al comma 1, previa ricognizione delle risorse finanziarie disponibili a livello locale, regionale, statale e comunitario, si provvede alla definizione di un apposito accordo di programma quadro, ai sensi della citata legge n. 662 del 1996, e successive modificazioni, con la partecipazione dell'ANCIM e mediante le opportune intese con gli enti locali interessati, per la determinazione di un programma esecutivo di interventi.

3. Il programma di interventi di cui al comma 2 deve essere caratterizzato da omogeneità di contenuti, deve essere aderente alle esigenze locali nel quadro di un opportuno coordinamento con le esigenze comuni ed è realizzato, in sede locale, dai comuni o dalle comunità isolate o di arcipelago, ove esistenti, che ne assumono la responsabilità della gestione.

#### Art. 4.

##### *(Itinerari turistici locali)*

1. Al fine della valorizzazione delle sinergie culturali, storiche, territoriali esistenti fra le isole minori ed i comuni presenti sul territorio peninsulare tradizionalmente collegati con esse, ed allo scopo di qualificare l'offerta turistica e di disciplinare la relativa domanda, i predetti soggetti possono proporre la realizzazione di interventi finalizzati all'attivazione di itinerari turistico-culturali locali, nel rispetto delle esigenze di salvaguardia dell'ambiente e di tutela della qualità della vita.



2. I soggetti di cui al comma 1, acquisito il parere del Comitato, possono promuovere la convocazione di apposite conferenze di servizi, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, con la partecipazione delle regioni, delle amministrazioni pubbliche e degli altri soggetti pubblici, legittimati ad intervenire nel procedimento amministrativo, per l'acquisizione delle intese, assensi o nulla osta necessari per la realizzazione degli itinerari turistico-culturali di cui allo stesso comma 1, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

a) predisposizione di un *memorandum* di intesa fra tutti i soggetti pubblici interessati;

b) definizione di un programma pluriennale per la valorizzazione delle risorse storiche, turistiche ed ambientali;

c) ricognizione delle risorse finanziarie disponibili;

d) elaborazione sistematica dei singoli progetti esecutivi nel quadro del programma pluriennale di cui alla lettera b).

#### Art. 5.

##### *(Presidi di protezione civile)*

1. Nel rispetto della pianificazione generale disposta dal Dipartimento della protezione civile ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera b), della presente legge, ferme restando le disposizioni generali in materia di protezione civile, di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, alla legge 3 agosto 1999, n. 265, e successive modificazioni, ed al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e sulla base di una preventiva intesa promossa dalla regione con l'ente locale interessato anche al fine del reperimento delle necessarie dotazioni, qualora nel territorio del predetto ente locale ricorrano condi-

zioni di particolare rischio di catastrofi naturali o indotte, è istituito un presidio di protezione civile, cui è preposto il sindaco del comune interessato, che svolge attività di informazione, prevenzione, previsione, allarme e primo soccorso in caso di emergenza.

2. I presidi istituiti ai sensi del comma 1 svolgono le attività indicate nello stesso comma avvalendosi della collaborazione del Dipartimento della protezione civile, anche al fine del necessario coordinamento con le organizzazioni di volontariato e con altre associazioni private, eventualmente costituite nel territorio del comune, che intendano prestare la loro attività nel presidio.

3. Per la gestione del presidio, e con particolare riferimento alle attività di prevenzione e previsione, il sindaco può istituire un apposito organismo consultivo, con la partecipazione di rappresentanti di tutti i soggetti, pubblici e privati, operanti nel presidio stesso.

#### Art. 6.

##### *(Relazioni annuali)*

1. I sindaci dei comuni presenti nelle isole di cui all'allegato A, ovvero le comunità isolate o di arcipelago, curano la redazione di una relazione annuale sullo stato della comunità da essi amministrata, sugli effetti dei provvedimenti eventualmente adottati e sulle ulteriori misure, sociali ed economiche, ritenute necessarie. Ciascuna relazione è trasmessa al Presidente della regione territorialmente competente ed al Presidente del Comitato.

#### Art. 7.

##### *(Rapporti con le isole minori del Mediterraneo)*

1. È istituita la delegazione parlamentare italiana per il patrocinio della Conferenza de-

gli enti locali delle isole minori del Bacino del Mediterraneo, composta da cinque deputati e da cinque senatori, scelti dai Presidenti della Camera e del Senato sulla base del collegio elettorale di appartenenza e della competenza nelle materie oggetto della presente legge.

2. La Conferenza di cui al comma 1 ha come obiettivo quello di intensificare gli scambi culturali ed il trasferimento di esperienze fra le comunità isolate del Bacino stesso, anche al fine del mantenimento della stabilità e per l'incentivazione dello sviluppo sostenibile nella regione.

3. La Conferenza di cui al comma 1 ha la propria sede permanente in Roma, in considerazione del ruolo storico della città nel contesto del Bacino del Mediterraneo, e si riunisce, di regola, in sessioni annuali presso uno degli enti locali fondatori, su richiesta di quest'ultimo e sulla base di un'alternanza fra i predetti enti.

## ALLEGATO A

(Articolo 1)

## ELENCO FUNZIONALE DELLE ISOLE MINORI

N.	Provincia	Isola	Tipo	Superficie (ha)	Popolazione (1991)
1.	Novara	Isola S. Giulio	Lacuale	681,000	52
2.	Verbania	Isola Madre	Lacuale	6,442	5
3.	Verbania	Isola Superiore	Lacuale	4,852	72
4.	Verbania	Isola Bella	Lacuale	7,277	46
5.	Varese	Isolino Virginia	Lacuale	1,302	1
6.	Como	Isola dei cipressi	Lacuale	2,132	1
7.	Brescia	Isola del Garda	Lacuale	6,965	9
8.	Perugia	Isola Polvese	Lacuale	65,652	10
9.	Perugia	Isola Maggiore	Lacuale	22,374	63
10.	Venezia	Torcello	Marittima	102,368	39
11.	Venezia	Burano	Marittima	119,847	4242
12.	Venezia	S. Francesco del deserto	Marittima	20,451	13
13.	Venezia	S. Erasmo	Marittima	334,739	810
14.	Venezia	Murano	Marittima	137,139	5473
15.	Venezia	Le Vignole	Marittima	128,621	66
16.	Venezia	S. Michele	Marittima	17,647	16
17.	Venezia	S. Giorgio Maggiore	Marittima	10,545	13
18.	Venezia	La Giudecca	Marittima	79,952	6903
19.	Venezia	Lido	Marittima	856,251	23942
20.	Venezia	S. Servolo	Marittima	6,327	4
21.	Venezia	S. Clemente	Marittima	8,476	140
22.	Livorno	Gorgona	Marittima	228,678	202
23.	Livorno	Capraia	Marittima	1925,639	267
24.	Livorno	Isola d'Elba	Marittima	22269,746	27701
25.	Livorno	Pianosa	Marittima	1026,483	283
26.	Livorno	Montecristo	Marittima	1071,771	2
27.	Grosseto	Isola del Giglio	Marittima	2139,607	1551
28.	Grosseto	Giannutri	Marittima	239,502	7
29.	La Spezia	Palmaria	Marittima	160,948	28
30.	Latina	Ponza	Marittima	725,981	3309
31.	Latina	Zannone	Marittima	104,747	1
32.	Latina	Palmarola	Marittima	125,081	5
33.	Latina	Ventotene	Marittima	123,040	671
34.	Napoli	Capri	Marittima	1036,000	12399
35.	Napoli	Ischia	Marittima	4633,000	48622

## Segue ALLEGATO A

(Articolo 1)

N.	Provincia	Isola	Tipo	Superficie (ha)	Popolazione (1991)
36.	Napoli	Procida	Marittima	414,000	10559
37.	Foggia	Isola San Domino (Tremiti)	Marittima	208,620	254
38.	Trapani	Favignana	Marittima	1999,000	2194
39.	Trapani	Levanzo	Marittima	585,798	220
40.	Trapani	Marettino	Marittima	1224,155	656
41.	Trapani	Pantelleria	Marittima	8302,000	7484
42.	Palermo	Ustica	Marittima	809,000	1188
43.	Messina	Salina	Marittima	2610,000	2401
44.	Messina	Lipari	Marittima	3737,000	4202
45.	Messina	Stromboli	Marittima	1264,587	409
46.	Messina	Panera	Marittima	339,954	320
47.	Messina	Filicudi	Marittima	935,985	303
48.	Messina	Alicudi	Marittima	509,024	106
49.	Messina	Vulcano	Marittima	2119,415	729
50.	Agrigento	Lampedusa	Marittima	2127,485	5261
51.	Agrigento	Linosa	Marittima	545,097	463
52.	Sassari	La Maddalena	Marittima	1848,333	10946
53.	Sassari	Isola di Caprera	Marittima	1581,934	111
54.	Sassari	Budelli	Marittima	171,785	1
55.	Sassari	Asinara	Marittima	5156,952	143
56.	Cagliari	Carloforte (San Pietro)	Marittima	5024	6629





